

STATUTO

TABGHA SRL IMPRESA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: VIGONZA PD VIA POLA 5

Numero REA: PD - 476182

Codice fiscale: 05562090281

Forma giuridica: SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 14-07-2025 - Statuto completo	2
--	---

ALLEGATO "B"
AL 162041 DI REPERTORIO
E AL N. 26235 DI RACCOLTA

STATUTO

CAPITOLO I - DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA - OGGETTO

ART. 1 - DENOMINAZIONE

E' costituita la società denominata "TABGHA SRL IMPRESA SOCIALE", in breve "TABGHA SRL IS".

ART. 2 - SEDE E DOMICILIO DEI SOCI

La società ha sede nel Comune di Vigonza (PD) all'indirizzo risultante dalla apposita iscrizione eseguita presso il Registro Imprese.

L'Organo amministrativo ha facoltà di istituire e di sopprimere ovunque unità locali prive di stabile rappresentanza, ovvero di trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune sopra indicato; spetta invece ai soci deliberare il trasferimento della sede in Comune diverso da quello sopra indicato.

Il domicilio dei soci, per quel che concerne i loro rapporti con la società, è quello risultante dal Registro Imprese o comunque quello individuabile nelle forme previste dalla legge; è comunque onere del socio comunicare il cambiamento del proprio domicilio nonché dei propri riferimenti telefonici e di posta elettronica.

ART. 3 - DURATA

La durata della società è fissata fino al trentuno dicembre duemilacinquanta (31.12.2050), salvo proroga o anticipato scioglimento.

ART. 4 - OGGETTO

In qualità di impresa sociale ai sensi del d.lgs 112/2017 e smi la società, esercita in via stabile e principale le seguenti attività d'impresa di interesse generale, contrassegnate dalla rispettiva lettera, senza scopo di lucro e per finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, adottando modalità di gestione responsabili e trasparenti e favorendo il più ampio coinvolgimento dei lavoratori, degli utenti e di altri soggetti interessati alle loro attività:

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato, e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;

p) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento

nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui al comma 4 del d.lgs 112/2017 e smi;

q) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, e successive modificazioni nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;

t) agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni;

v) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

La società, in particolare, potrà svolgere le seguenti attività:

1. attività di inserimento lavorativo di persone svantaggiate attraverso l'assemblaggio e il commercio di manufatti e beni in genere, di cesti natalizi e di confezioni regalo in genere, di dolciumi, cioccolato, prodotti dolciari e/o ogni genere di specialità gastronomiche, oli alimentari, paste, marmellate, prosciutti, vini, liquori e bevande in genere, di articoli promozionali e da regalo in genere nonché attraverso quanto previsto nei successivi punti da 2. a 6.;

2. il packaging, per conto proprio e di terzi;

3. l'organizzazione, la promozione e/o la gestione di eventi, quali fiere, congressi, conferenze e meeting, inclusa o meno la gestione e la fornitura di personale operativo nell'ambito delle strutture in cui hanno luogo gli eventi;

4. la produzione, lavorazione e commercializzazione di beni o manufatti in genere o prodotti, anche alimentari, sia in proprio che per conto terzi;

5. la gestione di punti vendita inerenti ai servizi prestati rivolti ai privati cittadini, all'interno dei quali promuovere la vendita di prodotti realizzati direttamente dalla società o anche realizzati da terzi;

6. l'organizzazione e la fornitura di servizi di catering e banqueting per mostre, congressi, riunioni, convegni e ricevimenti matrimoniali presso locali affittati, sempre nel rispetto delle necessarie autorizzazioni amministrative, la prestazione di servizi ad enti pubblici e privati in genere;

7. l'organizzazione e gestione di corsi di formazione o di attività didattiche ed educative di ogni genere, di scuole, di azioni volte ad affermare il diritto allo studio, costituzione di corsi di educazione permanente, di formazione professionale e di riqualificazione, IFTS, corsi per l'apprendistato, di iniziative, progetti, e attività educative, culturali, artistiche, ricreative, di istruzione e assistenza sociale, anche innovativi, rivolti principalmente, ma non in via esclusiva, a persone che vivono difficoltà di vario tipo o con particolare

riferimento nell'ambito lavorativo al fine di fornire percorsi educativi o opportunità di avviamento ed inserimento al lavoro o in generale aiuto a vario titolo alla persona nei propri bisogni fondamentali;

8. la progettazione, promozione, organizzazione e gestione di attività sociali, culturali, artistiche, ricreative, sportive, turistiche di interesse sociale, culturale o religioso anche mediante l'organizzazione di iniziative di ospitalità, viaggi, pellegrinaggi o di soggiorni;

9. l'attività di alloggio sociale con soluzioni abitative per persone o nuclei familiari svantaggiati, la realizzazione di soluzioni al disagio abitativo anche per favorire i giovani o persone in difficoltà nel reperimento di un'alloggio;

10. l'attività di agricoltura sociale anche attraverso la conduzione di fondi agricoli di proprietà e non, allevamento e riproduzione di bestiame, acquacoltura, trasformazione, commercializzazione di prodotti agricoli, ortofrutticoli, dell'allevamento e della pesca, l'attività agriturismo o di fattorie sociali.

La società può svolgere attività diverse da quelle di interesse generale sopra indicate purché secondarie rispetto a queste ultime secondo criteri e limiti definiti dalla normativa vigente in materia per le imprese sociali.

La società potrà inoltre compiere, tutte le operazioni commerciali, industriali, finanziarie (queste ultime solo se esercitate in forma non prevalente e non nei confronti del pubblico), mobiliari ed immobiliari che risultino strumentali al conseguimento dell'oggetto sociale, comprese la prestazione di garanzie reali o personali anche a favore di terzi, la partecipazione e la cointeressenza in società, consorzi od imprese, anche estere, aventi oggetto analogo o connesso al proprio secondo criteri e limiti definiti dalla normativa vigente in materia per le imprese sociali.

Sono comunque escluse dall'oggetto sociale le attività riservate agli intermediari finanziari di cui all'art. 106 del Decreto Legislativo 1 settembre 1993 n. 385, quelle riservate alle società di intermediazione mobiliare di cui al D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e quelle di mediazione di cui alla legge 3 febbraio 1989 n. 39, le attività professionali cosiddette "protette" e comunque tutte le attività che per legge sono riservate a soggetti muniti di particolari requisiti non posseduti dalla società.

La società è una impresa sociale ai sensi del D.Lgs 112/2017 e, quindi, ente del terzo settore ai sensi del D.Lgs 117/2017, e si conforma alle rispettive discipline oltre che alle norme del codice civile in materia di società limitata.

CAPITOLO II - CAPITALE E QUOTE

ART. 5 - CAPITALE SOCIALE, QUOTE E DIRITTI SOCIALI

Il capitale sociale è di Euro 10.000,00 (diecimila virgola zero zero), suddiviso in tante quote quanti sono i soci.

Possono essere conferiti tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica, comprese le prestazioni d'opera o di servizi.

I soci hanno diritto di sottoscrivere gli aumenti di capitale da liberarsi mediante nuovi conferimenti in misura proporzionale alle partecipazioni dagli stessi possedute.

La decisione di aumento può escludere in tutto o in parte il diritto di opzione a favore dei soci, salvo che nel caso di cui all'art. 2482-ter cod. civ. di riduzione del capitale sociale per perdite e contemporaneo aumento dello stesso al minimo di legge; in tale circostanza, spetta ai soci che non hanno concorso alla decisione il diritto di recesso a norma dell'art. 2473, comma primo, cod. civ..

Le partecipazioni dei soci sono proporzionali ai conferimenti effettuati.

I diritti sociali spettano ai soci in misura proporzionale alla partecipazione dagli stessi posseduta.

La società non ha scopo di lucro, è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati, ai soci, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto ai sensi dell'art.3 del d.lgs 112/2017 e smi, compresi i casi di cui ai successivi articoli di trasferimento delle quote e di recesso. E' ammesso il rimborso al socio del capitale effettivamente versato ed eventualmente rivalutato o aumentato nei limiti di cui al comma 3, lettera a) e smi del d.lgs 112/2017.

ART. 6 - FINANZIAMENTI DEI SOCI

I soci potranno eseguire versamenti in conto capitale ovvero finanziamenti fruttiferi o infruttiferi che non costituiscano raccolta di risparmio tra il pubblico ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia bancaria e creditizia.

I finanziamenti con diritto a restituzione della somma versata possono essere effettuati dai soci, anche non in proporzione alle rispettive partecipazioni al capitale sociale, con le modalità ed i limiti di cui alla normativa tempo per tempo vigente in materia di raccolta del risparmio.

Per il rimborso dei finanziamenti dei soci trova applicazione la disposizione dell'art. 2467 cod. civ..

Salvo diversa pattuizione espressa, i finanziamenti eseguiti dai soci saranno considerati infruttiferi.

ART. 7 - TRASFERIMENTO DELLE QUOTE DI PARTECIPAZIONE PER ATTO TRA VIVI

In caso di trasferimento per atto tra vivi o di costituzione di diritti reali di godimento sulla quota sociale (intendendosi in tale accezione tutti i negozi di alienazione, quali a titolo esemplificativo, i contratti di vendita, permuta, conferimento, dazione in pagamento e donazione) agli altri soci spetta il diritto di prelazione a parità di condizioni rispetto a terzi.

A tal fine il socio che intende trasferire in tutto od in parte la propria partecipazione, dovrà comunicare all'organo amministrativo a mezzo lettera raccomandata o PEC l'offerta di acquisto, indicando le generalità dell'acquirente, le condizioni della cessione, il prezzo e le modalità di pagamento.

L'Organo amministrativo, entro quindici giorni dal ricevimento della raccomandata o della PEC, comunicherà l'offerta agli altri soci i quali dovranno esercitare il diritto di prelazione con le seguenti modalità:

- a) ogni socio interessato all'acquisto deve far pervenire all'Organo amministrativo la dichiarazione di esercizio della prelazione con lettera raccomandata consegnata alle poste o PEC non oltre trenta giorni dalla data di ricevimento risultante dal timbro postale della comunicazione da parte dell'organo amministrativo;
- b) la partecipazione dovrà essere trasferita entro trenta giorni dalla data in cui l'organo amministrativo avrà comunicato al socio offerente - a mezzo raccomandata o PEC da inviarsi entro quindici giorni dalla scadenza del termine di cui sub a) - l'accettazione dell'offerta con l'indicazione dei soci accettanti, della ripartizione tra gli stessi della partecipazione offerta, della data fissata per il trasferimento.

La prelazione spetterà ai soci interessati in proporzione alle partecipazioni da ciascuno di essi possedute; se qualcuno degli aventi diritto alla prelazione non possa o non voglia esercitarla, il diritto a lui spettante si accresce automaticamente e proporzionalmente a favore dei soci che intendono valersene.

Qualora nella comunicazione sia indicato come acquirente un soggetto già socio, anche ad esso è riconosciuto il diritto di esercitare la prelazione in concorso con gli altri soci.

In caso di mancato esercizio della prelazione, il socio offerente sarà libero di trasferire la partecipazione all'acquirente indicato nella comunicazione entro i sessanta giorni successivi dal giorno in cui è scaduto il termine per l'esercizio del diritto di prelazione; in mancanza la procedura della prelazione deve essere ripetuta.

Il diritto di prelazione dovrà essere esercitato per l'intera partecipazione offerta e per il prezzo indicato dall'offerente.

In tutti i casi in cui la natura del negozio non preveda un corrispettivo, ovvero il corrispettivo sia diverso dal denaro, il prezzo della cessione sarà determinato dalle parti di comune accordo tra loro. Qualora non fosse raggiunto alcun accordo, il prezzo sarà determinato, mediante relazione giurata di un esperto nominato dal Presidente del Tribunale su istanza della parte più diligente; nell'effettuare la sua determinazione l'esperto dovrà tener conto della situazione patrimoniale della società, della sua redditività, del valore dei beni materiali ed immateriali da essa posseduti, della sua posizione nel mercato e di ogni altra circostanza e condizione che viene normalmente tenuta in considerazione nella determinazione del valore delle partecipazioni societarie, con particolare attenzione a un eventuale "premio di maggioranza" per il caso di trasferimento del pacchetto di controllo della società.

Nell'ipotesi di trasferimento di partecipazione per atto tra vivi eseguito senza l'osservanza di quanto sopra prescritto, l'acquirente non sarà legittimato all'esercizio del voto e degli altri diritti amministrativi e patrimoniali e non potrà alienare la partecipazione con effetto verso la società.

La cessione delle partecipazioni sarà possibile senza l'osservanza delle suddette formalità qualora il socio cedente abbia ottenuto la rinuncia all'esercizio del diritto di prelazione per quella specifica cessione da parte di tutti gli altri soci.

L'intestazione a società fiduciaria o la reintestazione, da parte della stessa (previa esibizione del mandato fiduciario) agli effettivi proprietari non è soggetta a quanto disposto dal presente articolo.

La quota non può costituire oggetto di diritto di pegno.

ART. 8 - TRASFERIMENTO DELLE QUOTE A CAUSA DI MORTE

In caso di morte di un socio, le rispettive partecipazioni saranno trasferite ai suoi eredi che nomineranno un rappresentante comune per l'esercizio dei diritti societari e fermo restando che ciascun erede del socio defunto potrà decidere se continuare la società con i soci superstiti o chiedere la liquidazione delle quote. A tal fine gli eredi o legatari del socio defunto dovranno comunicare con lettera raccomandata o PEC inviata alla società l'avvenuta apertura della successione ed i nominativi dei successori nella titolarità della partecipazione entro 30 (trenta) giorni dalla morte. Per la determinazione del credito spettante ai successori in caso di liquidazione le partecipazioni saranno rimborsate in proporzione del patrimonio sociale. Tale patrimonio è determinato dall'organo amministrativo, sentito il parere dell'organo di controllo tenendo conto del valore di mercato

della partecipazione riferito al giorno della morte del socio. In caso di disaccordo, la valutazione delle partecipazioni, secondo i criteri sopra indicati, è effettuata, tramite relazione giurata, da un esperto nominato dal Tribunale nella cui circoscrizione si trova la sede della società, che provvede anche sulle spese, su istanza della parte più diligente.

Il rimborso delle partecipazioni deve essere eseguito entro sei mesi dall'evento dal quale consegue la liquidazione. Il rimborso può avvenire mediante acquisto da parte degli altri soci proporzionalmente alle loro partecipazioni o da parte di un terzo concordemente individuato dai soci medesimi. Qualora ciò non avvenga il rimborso è effettuato utilizzando riserve disponibili o in mancanza riducendo il capitale sociale corrispondentemente.

CAPITOLO III - DECISIONI DEI SOCI

ART. 9 - DECISIONI DEI SOCI

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge e dal presente statuto, nonchè sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione.

In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

- 1) l'approvazione del bilancio e la destinazione degli utili;
- 2) la nomina degli amministratori;
- 3) la nomina, ai sensi dell'art. 10 del d.lgs 112/2017 e smi o dell'art. 2477 c.c., dell'organo di controllo o del soggetto incaricato alla Revisione legale;
- 4) le modificazioni del presente statuto;
- 5) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale come sopra indicato o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- 6) l'adozione di regolamento aziendali predisposti dall'organo amministrativo.

ART. 10 - ASSEMBLEA DEI SOCI

Le decisioni dei soci debbono essere adottate mediante deliberazione assembleare nel rispetto del metodo collegiale.

Possono intervenire all'Assemblea i soci regolarmente iscritti nel Registro Imprese ovvero che giustifichino la propria qualità di socio esibendo un titolo di acquisto debitamente depositato al Registro Imprese.

Il voto di ciascun socio vale in misura proporzionale alla rispettiva partecipazione.

Il socio in mora nei versamenti non può esercitare il diritto di voto.

ART. 11 - LUOGHI E MODALITA' DI CONVOCAZIONE

L'assemblea deve essere convocata dall'Organo amministrativo anche fuori della sede sociale, purchè in

Italia.

L'avviso deve essere spedito almeno otto giorni prima di quello fissato per l'assemblea, con lettera raccomandata, ovvero, con qualsiasi altro mezzo idoneo allo scopo (telefax, posta elettronica o altri mezzi similari) al domicilio o allo specifico indirizzo (numero di telefax, indirizzo di posta elettronica, ecc.) risultante dal Registro Imprese.

Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza (con eventuale data di seconda convocazione) e l'elenco delle materie da trattare.

In mancanza di formale convocazione l'assemblea si reputa regolarmente costituita in forma totalitaria quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli Amministratori e componenti dell'organo di controllo, se nominati, sono presenti o informati e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento. Se gli amministratori o i componenti dell'Organo di controllo, se nominati, non partecipano personalmente all'Assemblea, dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della società, nella quale dichiarano di essere informati su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi.

ART. 11 BIS - ASSEMBLEA IN AUDIO/VIDEOCONFERENZA

E' possibile tenere le riunioni dell'Assemblea con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati e ciò alle seguenti condizioni, cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:

- a) che sia consentito al Presidente dell'Assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- c) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;

La riunione si ritiene svolta nel luogo ove sarà presente il segretario.

ART. 12 - PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea è presieduta, a seconda della struttura dell'organo amministrativo, dall'Amministratore unico, dal Presidente del Consiglio di amministrazione o dall'Amministratore più anziano o, in caso di loro assenza od impedimento, da altra persona designata dall'assemblea stessa.

Il Presidente è assistito da un segretario, anche non socio, designato dall'Assemblea.

Le deliberazioni dell'Assemblea devono risultare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario.

Quando l'Assemblea è chiamata a deliberare in ordine alle modifiche del presente atto o quando il presidente dell'assemblea lo ritenga opportuno, il verbale viene redatto da un notaio.

Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'Assemblea ed accertare i risultati delle votazioni.

Quando tale constatazione è avvenuta, la validità della costituzione dell'Assemblea non potrà essere infirmata per il fatto che alcuni degli intervenuti abbandonino l'adunanza.

ART. 13 - RAPPRESENTANZA IN ASSEMBLEA

Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'Assemblea può farsi rappresentare per delega scritta, che dovrà essere conservata dalla società.

La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco. Il rappresentante può farsi sostituire solo da chi sia espressamente indicato nella delega.

Se la delega viene conferita per la singola assemblea ha effetto anche per le successive convocazioni.

E' ammessa anche la procura generale a valere per più assemblee, indipendentemente dal loro ordine del giorno.

ART. 14 - QUORUM ASSEMBLEARI E DELIBERATIVI

L'Assemblea dei soci è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino più della metà del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

L'Assemblea sia in prima che in seconda convocazione delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno il 70% (settanta per cento) del capitale sociale:

- nei casi di cui ai numeri 4) e 5) del precedente articolo 9;
- l'acquisto e l'alienazione di beni immobili nonché la costituzione, modificazione ed estinzione di diritti reali immobiliari;
- l'acquisto e l'alienazione di impianti e macchinari, attrezzature, autoveicoli in genere per importi superiori a Euro 30.000,00 (trentamila virgola zero zero);
- l'acquisto e l'alienazione di aziende o di rami di azienda, comprese, relativamente ai medesimi oggetti, la stipulazione, lo scioglimento o la cessione di contratti di affitto o di usufrutto;
- la costituzione di ipoteche su beni immobili sociali, il rilascio di avalli o fidejussioni ed il rilascio di garanzie

in genere;

- l'assunzione di mutui, aperture di credito e finanziamenti in genere;

- l'emissione di pagherò cambiari, accettazione di tratte passive;

- l'acquisto (anche in fase di costituzione) e alienazione di partecipazioni in società, consorzi o enti collettivi in genere; esclusi i contratti di associazione temporanea d'impresa, sia quale impresa mandante che quale impresa mandataria.

Le partecipazioni per le quali non può essere esercitato il diritto di voto (ad esempio socio in mora nei versamenti o socio che si astiene per dichiarato conflitto di interessi) sono comunque computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea, ma non ai fini del calcolo della maggioranza richiesta per l'approvazione della deliberazione.

CAPITOLO IV - AMMINISTRAZIONE

ART. 15 - SISTEMI DI AMMINISTRAZIONE

La società potrà essere amministrata, a seconda di quanto stabilito dai soci in occasione della nomina, da:

a) un Amministratore unico;

b) un Consiglio di amministrazione composto da un minimo di tre ad un massimo di cinque membri;

c) due o più amministratori con poteri congiunti e/o disgiunti. Gli amministratori possono essere anche non soci e durano in carica fino a revoca o dimissioni o per quel tempo stabilito all'atto della loro nomina e sono rieleggibili.

In caso di nomina fino a revoca o dimissioni, è consentita la revoca in ogni tempo e senza necessità di motivazione.

In caso di cessazione degli amministratori per scadenza del termine, essi rimangono in carica sino alla ricostituzione del nuovo Organo amministrativo.

Se nel corso dell'esercizio vengano a mancare uno o più amministratori, quelli rimasti in carica devono convocare senza indugio l'Assemblea dei soci perchè provveda alla loro sostituzione.

Gli amministratori così nominati scadono insieme a quelli in carica all'atto della loro nomina.

Non si applica agli amministratori il divieto di concorrenza di cui all'art. 2390 cod. civ..

Gli amministratori devono possedere adeguati requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza.

ART. 16 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

In caso di nomina di un Consiglio di amministrazione, ai sensi del precedente art. 15 sub b), questo elegge fra i suoi membri un Presidente, se questi non è nominato dai soci in occasione della nomina, ed eventualmente anche un

Vicepresidente che sostituisca il Presidente nei casi di assenza o di impedimento.

Le decisioni del Consiglio, sono adottate mediante deliberazione collegiale.

A tal fine il Consiglio di Amministrazione:

- a) viene convocato dal Presidente mediante avviso spedito con lettera raccomandata, ovvero, con qualsiasi altro mezzo idoneo allo scopo (ad esempio fax, posta elettronica), almeno tre giorni prima dell'adunanza e in caso di urgenza con telegramma da spedirsi almeno un giorno prima, nei quali vengono fissate la data, il luogo e l'ora della riunione nonché l'ordine del giorno;
- b) si raduna presso la sede sociale o altrove, purchè in Italia, o nell'ambito del territorio di Nazione appartenente all'Unione Europea.

Le adunanze del Consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i Consiglieri in carica e l'Organo di controllo.

E' possibile tenere le riunioni del Consiglio di amministrazione con intervenuti dislocati in più luoghi audio/video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:

- a) che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- c) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

La riunione si intende svolta dove sarà presente il verbalizzante.

Il Consiglio di amministrazione delibera validamente con la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica ed a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità la proposta si intende respinta.

Le deliberazioni del Consiglio di amministrazione adottate ai sensi del presente articolo sono constatate da verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario nominato di volta in volta anche tra estranei al consiglio.

ART. 17 - POTERI DEGLI AMMINISTRATORI

All'Organo amministrativo è affidata la gestione della società e quindi il potere di compiere tutti gli atti e tutte le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale.

E' comunque riservata all'Assemblea dei soci la decisione

di compiere quelle operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci, nonché le attività elencate al precedente art. 14.

Ai sensi del combinato disposto dell'art. 2475, primo comma, primo periodo, cod. civ. e dell'art. 2086, secondo comma cod. civ., la gestione della società - cioè l'istituzione e la successiva cura, di un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell'impresa e della perdita della continuità aziendale - spetta esclusivamente all'organo amministrativo.

A tale fine, l'Organo amministrativo dovrà dotare la società di un assetto organizzativo, amministrativo e contabile che permetta:

- la completa, tempestiva e attendibile rilevazione contabile e rappresentazione dei fatti di amministrazione;
- la produzione di informazioni valide e utili per le scelte di amministrazione e per la salvaguardia del patrimonio aziendale;
- la produzione di dati attendibili per la formazione del bilancio di esercizio;
- la rilevazione tempestiva della crisi d'impresa e della continuità aziendale.

Sull'organo amministrativo incombe, inoltre, il dovere di attivarsi senza indugio per l'adozione e l'attuazione di uno degli strumenti previsti dall'ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale.

Nelle materie di cui al presente articolo ai soci è consentito unicamente di dare autorizzazioni e pareri non vincolanti.

Restano salve le competenze dell'Organo di controllo. Il Consiglio di amministrazione, nominato ai sensi del precedente art. 15 sub b), può delegare tutti o parte i suoi poteri ad uno o più amministratori delegati con i limiti di cui all'art. 2381 cod.civ..

Salvo quanto previsto all'ultimo comma del presente articolo, nel caso di nomina di più amministratori ai sensi del precedente art. 15 sub c), i poteri di amministrazione potranno essere attribuiti in via congiunta o in via disgiunta, ovvero taluni poteri di amministrazione in via disgiunta e gli altri in via congiunta.

In mancanza di qualsiasi precisazione nell'atto di nomina detti poteri si intenderanno attribuiti agli amministratori in via disgiunta.

In caso di amministrazione disgiuntiva, ciascun amministratore può opporsi all'operazione che un altro amministratore voglia compiere; i soci decidono sull'opposizione ai sensi di legge.

Per le operazioni da compiersi congiuntamente, occorre il consenso unanime di tutti gli amministratori, salvi i casi in cui si renda necessario agire con urgenza per evitare un danno alla società.

Dovranno in ogni caso essere adottate in forma collegiale secondo le norme sopra previste per il consiglio di amministrazione, la redazione del progetto di bilancio e dei progetti di fusione e scissione nonché le decisioni di aumento del capitale ai sensi dell'art. 2481 del cod. civ..

ART. 18 - RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETA'

All'Amministratore unico ed al Presidente del Consiglio di amministrazione e al Vice Presidente in sua assenza o impedimento (e agli eventuali Amministratori delegati nei limiti della delega) sono attribuite la rappresentanza legale della società di fronte ai terzi ed in giudizio e la firma sociale.

Di fronte ai terzi la firma del Vice Presidente costituisce prova dell'assenza o dell'impedimento del Presidente.

Nel caso di nomina di più amministratori, con poteri congiunti e/o disgiunti (ai sensi del precedente art. 15 sub c), la rappresentanza spetta agli stessi in via congiunta o disgiunta in conformità al modo in cui sono attribuiti i poteri di amministrazione.

La rappresentanza sociale spetta anche ai direttori, agli institori ed ai procuratori nei limiti dei poteri determinati nell'atto di nomina.

ART. 19 - COMPENSO DEGLI AMMINISTRATORI

Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio ed eventualmente un compenso da determinarsi dall'Assemblea dei soci con deliberazione valida fino a modifica.

Si applica altresì l'articolo 2389 cod. civ..

A favore degli amministratori l'Assemblea dei soci potrà altresì stabilire un'indennità per la risoluzione del rapporto di amministrazione da accantonarsi di anno in anno e che verrà liquidata alla cessazione del rapporto stesso.

La società potrà contrarre a favore degli amministratori, previa delibera dell'Assemblea dei soci, assicurazioni sulla vita, contro gli infortuni, le malattie ed a titolo previdenziale.

I compensi agli amministratori, se riconosciuti, sono comunque determinati nei limiti previsti all'articolo 3 del d.lgs 112/2017 e smi.

ART. 20 - COINVOLGIMENTO DEI LAVORATORI, DEGLI UTENTI E DI ALTRI SOGGETTI INTERESSATI ALLE ATTIVITA'

La società adotta regolamenti aziendali, deliberati dall'assemblea dei soci, nei quali sono previste adeguate forme di coinvolgimento dei lavoratori e degli utenti e degli altri soggetti direttamente interessati alla sua

attività nel rispetto di quanto previsto dall'art. 11 del d.lgs 112/2017 e smi e dalle relative disposizioni attuative.

I lavoratori e gli utenti possono partecipare all'assemblea dei soci, tramite un loro rappresentante comune nominato a maggioranza dagli stessi, su loro richiesta che deve precederne la convocazione o su invito dell'organo amministrativo, in relazione rispettivamente a gravi evenienze inerenti alle posizioni lavorative e alla gestione delle attività rivolte agli utenti.

Qualora siano superati due dei limiti indicati nel primo comma dell'articolo 2435-bis del codice civile ridotti della metà, è prevista la nomina, da parte dei lavoratori ed eventualmente degli utenti di almeno un componente sia dell'Organo di amministrazione che dell'Organo di controllo non monocratico con i criteri e modalità previsti nei regolamenti aziendali.

ART. 21 - LAVORO NELL'IMPRESA SOCIALE

Il trattamento economico dei lavoratori deve rispettare quanto previsto dal decreto legislativo 112/2017 e smi.

È ammessa la prestazione di attività di volontariato, il numero dei volontari impiegati nell'attività dell'impresa, dei quali la società deve tenere apposito registro, non può essere superiore a quello dei lavoratori. La società deve assicurare i volontari che prestano attività di volontariato contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività stessa nonché per la responsabilità civile verso terzi. Le prestazioni di attività di volontariato possono essere utilizzate in misura complementare e non sostitutiva rispetto ai parametri di impiego di operatori professionali previsti dalle disposizioni di vigenti. Esse non concorrono alla determinazione dei costi di esercizio fatta eccezione per gli oneri assicurativi.

CAPITOLO V - ORGANO DI CONTROLLO E

REVISIONE LEGALE DEI CONTI

ART. 22 - ORGANO DI CONTROLLO E REVISORE

La società, ai sensi dell'art.10 del d.lgs 112/2017, nomina l'Organo di controllo costituito da uno, se monocratico, o più sindaci, aventi i requisiti di cui all'art.2397, comma 2 e 23699 del codice civile.

La nomina dell'Organo di controllo è riservata alla competenza dell'Assemblea dei soci.

Il Collegio sindacale, ove nominato, si compone di tre membri effettivi e di due supplenti. Il presidente del Collegio sindacale è nominato dai soci in occasione della nomina del Collegio stesso.

Nel caso di nomina di un Organo di controllo, anche monocratico, si applicano le disposizioni sul Collegio sindacale previste per le società per azioni.

Il sindaco o i sindaci, ovvero il revisore, restano in

carica per tre esercizi e scadono alla data della decisione dei soci di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica; la cessazione per scadenza del termine ha effetto nel momento in cui l'Organo di controllo è sostituito.

Il sindaco o i sindaci, ovvero il revisore, sono, in ogni caso, rieleggibili.

I relativi poteri, doveri e competenze, le cause di ineleggibilità e decadenza, le ipotesi di cessazione dell'ufficio e i relativi effetti sono quelli stabiliti dalla legge.

Il compenso dell'Organo di controllo è determinato all'atto della nomina e per l'intero periodo della durata del suo ufficio.

L'Organo di controllo ha i doveri e i poteri di cui all'art. 10 del d.lgs 112/2017 e smi, agli articoli 2403 e 2403 bis cod. civ. e può esercitare la revisione legale dei conti della società, ai sensi dell'art. 2409 bis, secondo comma, cod. civ., ove ricorrano tutte le condizioni prescritte dalla citata normativa.

In ogni altra ipotesi di prescrizione obbligatoria di revisione legale dei conti, la stessa sarà esercitata nei modi, forme e termini di legge.

Si applica, altresì in ogni caso, l'obbligo di tenuta del libro di cui all'art. 2478, primo comma, n.4), cod. civ..

CAPITOLO VI - ESERCIZIO SOCIALE

ART. 23 - BILANCIO E DESTINAZIONE DEGLI UTILI

Gli esercizi sociali si chiudono al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Alla chiusura di ciascun esercizio sociale l'Organo amministrativo provvede alla compilazione del bilancio di esercizio ai sensi di legge ed alle conseguenti formalità rispettando le vigenti norme di legge.

Il bilancio deve essere approvato dai soci entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale ovvero entro 180 (centottanta) giorni qualora particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società lo richiedano: in quest'ultimo caso peraltro gli amministratori devono segnalare nella loro relazione sulla gestione (o nella nota integrativa in caso di bilancio redatto in forma abbreviata) le ragioni della dilazione.

Dagli utili netti risultanti dal bilancio deve essere dedotta una somma da destinare a riserva legale, nella misura e alle condizioni stabilite dalla legge.

La decisione dei soci che approva il bilancio decide sulla destinazione degli utili nel rispetto di quanto previsto dall'art. 3 comma 3 del d.lgs 112/2017 e smi.

Gli utili ed avanzi di gestione sono destinati allo svolgimento dell'attività statutaria o all'incremento del patrimonio. Salvo quanto previsto all'articolo 3 comma 3 del

d.lgs 112/2017 e smi, è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati, ai soci, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto ai sensi dell'art.3 del d.lgs 112/2017 e smi.

In tema di bilancio sociale la società opera nel rispetto di quanto previsto dall'art.9 comma 2 del d.lgs 112/2017 e smi.

**CAPITOLO VII - TRASFORMAZIONE, FUSIONE, SCISSIONE, CESSIONE
D'AZIENDA, SCIoglimento DELLA SOCIETA' E RECESSO DEL SOCIO
ART. 24 - TRASFORMAZIONE, FUSIONE, SCISSIONE, CESSIONE
D'AZIENDA**

La società può effettuare operazioni di trasformazione, fusione, scissione, cessione d'azienda nel rispetto di quanto previsto dall'art.12 del d.lgs 112/2017 e smi.

ART. 25 - SCIoglimento

La società si scioglie per le cause previste dalla legge.

L'Assemblea determinerà le modalità della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori indicandone i poteri e il compenso.

La società può in ogni momento revocare lo stato di liquidazione occorrendo, previa eliminazione della causa di scioglimento, deliberazione dell'assemblea presa con le maggioranze richieste per le modificazioni dell'atto costitutivo. Al socio dissenziente spetta il diritto di recesso. Per gli effetti della revoca si applica l'art. 2487-ter cod. civ..

In caso di scioglimento volontario dell'ente o di perdita volontaria della qualifica di impresa sociale, il patrimonio residuo, dedotto, il capitale effettivamente versato dai soci, eventualmente rivalutato o aumentato, e i dividendi deliberati e non distribuiti nei limiti di cui all'articolo 3, comma 3, lettera a), è devoluto ad altri enti del Terzo settore costituiti ed operanti da almeno tre anni o ai fondi di cui all'articolo 16, comma 1.

ART. 26 - RECESSO DEL SOCIO

Ha diritto di recedere dalla società il socio che non ha concorso all'approvazione delle decisioni riguardanti il cambiamento dell'oggetto sociale, la trasformazione, la fusione e la scissione della società, la revoca dello stato di liquidazione, il trasferimento della sede all'estero, il compimento di operazioni che comportino una sostanziale modifica dell'oggetto della società o una rilevante modificazione dei diritti attribuiti ai soci a norma dell'art. 2468, comma terzo, cod. civ..

Il diritto di recesso compete in tutti gli altri casi previsti dalla legge.

Il recesso non può essere esercitato e, se già

esercitato, è privo di efficacia, se la società revoca la delibera e/o la decisione che lo legittima, ovvero se l'assemblea dei soci delibera lo scioglimento della società.

L'intenzione del socio di esercitare il diritto di recesso dovrà essere comunicata all'Organo Amministrativo mediante lettera raccomandata con Avviso di Ricevimento o PEC entro quindici giorni dall'iscrizione nel Registro Imprese della delibera che legittima il diritto di recesso; se il fatto che legittima il recesso è diverso da una deliberazione da iscrivere al Registro Imprese esso è esercitato entro trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio. Le partecipazioni per le quali è esercitato il diritto di recesso non possono essere cedute.

Quando un socio abbia comunicato la sua volontà di recedere con le modalità di cui sopra, gli amministratori sono tenuti a offrire in vendita in nome e per conto del recedente la sua intera quota, precisando il prezzo di vendita (determinato ai sensi di quanto previsto dell'art. 2473 cod. civ.) e il termine di pagamento pari a 180 (centottanta) giorni.

Per la vendita si applicano le regole per l'esercizio del diritto di prelazione di cui sopra.

I soci devono comunicare la loro intenzione di esercitare la prelazione, ovvero il nome del terzo acquirente, entro un mese dal ricevimento della comunicazione di recesso.

Qualora ciò non avvenga il rimborso è effettuato utilizzando riserve disponibili o in mancanza riducendo il capitale sociale, fatto salvo il diritto di opposizione dei creditori sociali ai sensi dell'art. 2482 cod. civ.; ove non risulti possibile il rimborso della partecipazione la società viene posta in liquidazione.

DISPOSIZIONE FINALE

ART. 27 - Per tutto quanto non previsto si applicano le norme del D.Lgs 112/2017, del Codice Civile, nonché le altre leggi in materia.

FIRMATO: BALDAN Luca

Alessandro CAPUTO Notaio (sigillo)

"Copia su supporto informatico conforme al documento originale
formato su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 22, comma 2,
del D.Lgs. 82/2005, che si trasmette ad uso Registro Imprese".
"Imposta di bollo assolta ai sensi del Decreto 22.02.2007
mediante M.U.I. (Modello Unico Informatico)."